



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 12 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 1 del 2012 e successive modificazioni in base al quale il Ministero assegna una capacità di stoccaggio per l'offerta alle imprese industriali di un servizio integrato di rigassificazione comprensivo dello stoccaggio di gas naturale (servizio integrato);

VISTI i decreti ministeriali del 7 dicembre 2016 e del 13 febbraio 2017 recanti le disposizioni per il servizio integrato per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2017-31 marzo 2018;

VISTO l'esito dell'asta per l'aggiudicazione del servizio integrato tenutasi in data 6 marzo 2017;

CONSIDERATA la rinuncia, intervenuta in data 18 aprile 2017 per espressa rinuncia o per mancata conferma, all'utilizzo della capacità di rigassificazione e stoccaggio da parte dei soggetti aggiudicatari relativamente agli slot del 8, 18 giugno e 22 luglio per quanto riguarda il terminale OLT Offshore LNG Toscana e allo slot 12-15 giugno relativamente al terminale GNL Italia, e la situazione non ancora definita relativa agli slot del 27 giugno e 6 luglio del terminale OLT Offshore LNG Toscana;

RITENUTO opportuno, al fine di ottimizzare l'utilizzo della capacità regolata di rigassificazione del sistema nazionale soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità) n. 438/2013/R/GAS, attuare ulteriori procedure d'assegnazione delle suddette capacità rilasciate nei termini stabiliti dalle Procedure per l'assegnazione del servizio integrato (procedure) predisposte dai terminali di rigassificazione relative all'asta del 6 marzo,

DECRETA

Articolo 1

Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio

1. La capacità assegnata per l'offerta, mediante ulteriore asta competitiva, del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno di stoccaggio in corso è quella rinunciata dai soggetti aggiudicatari relativa agli slot del 8, 12-15 e 18 giugno e 22 luglio per un totale di 291 milioni di metri cubi di gas, e l'eventuale capacità non confermata entro il 5 maggio 2017 relativa agli slot del 27 giugno e 6 luglio per un totale di ulteriori 170 milioni di metri cubi di gas.
2. La capacità di cui al comma 1 è assegnata secondo le modalità di cui ai decreti ministeriali del 7 dicembre 2016 e del 13 febbraio 2017.
3. I terminali di rigassificazione OLT Offshore LNG Toscana e GNL Italia aggiudicano direttamente le capacità relative ai propri slot di cui al comma 1 secondo i criteri di priorità stabiliti dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.
4. Le offerte dovranno pervenire tra il 6 maggio e l'11 maggio in modo da poter includere l'eventuale capacità rilasciata relativa agli slot del 27 giugno e 6 luglio che verrà resa nota con Comunicato del Ministero dello sviluppo economico (Ministero) pubblicato su proprio sito internet il 6 maggio 2017.
5. Le procedure da adottare per svolgimento del servizio integrato definite dalle imprese di rigassificazione sono trasmesse entro tre giorni dalla data di comunicazione del presente decreto al Ministero e all'Autorità; il Ministero valuta le procedure e, ove ne ricorrano i presupposti, comunica il nulla osta al loro avvio.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alle società OLT Offshore LNG Toscana, GNL Italia, Stogit e Snam Rete Gas mediante pec ai fini della sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, in modo da permettere lo svolgimento delle aste fissate per il giorno 11 maggio 2017.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione e di stoccaggio.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 21 aprile 2017

Il Ministro
Carlo Calenda